



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 90653 del 31 marzo 2016

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 159/2010. Istanza di accreditamento definitivo dell'Agenzia per le imprese Confartigianato S. R. L. per l'esercizio dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al Decreto. Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota 16 febbraio 2016, n. 48134, con la quale codesta Regione, avendo ricevuto dalla scrivente l'istanza in oggetto, ha ritenuto di chiedere alcuni chiarimenti in merito ai limiti e alle modalità di esercizio dell'attività degli organismi denominati Agenzie per le imprese ai sensi della disciplina vigente e in particolare del D.P.R. n. 150 del 2010.

Al riguardo e con specifico riferimento ai quesiti formulati da codesta Regione nella predetta nota, si fa presente quanto segue.

1. Sulla base di quanto previsto dal D. P. R. n. 159 del 2010 e dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11 aprile 2013, le Agenzie per le imprese, in possesso di accreditamento per l'esercizio dell'attività, di cui al punto 4, lettera a) dell'allegato al citato decreto, erogano i propri servizi esclusivamente nel caso del procedimento automatizzato di cui agli articoli 5 e 6 del D. P. R. n. 160 del 2010, accertando ed attestando la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa e rilasciando, in caso di verifica positiva, la dichiarazione di conformità.

In conseguenza di quanto sancito dalle disposizioni vigenti, la dichiarazione di conformità assume valore di titolo abilitativo non dal momento dell'emissione da parte dell'Agenzia per le imprese, ma dal momento della presentazione della dichiarazione medesima al SUAP competente per territorio.

In tal senso la scrivente concorda con quanto sostenuto da codesta Regione, ossia che dalla lettura combinata di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, lettera c) della legge n.133 del 2008 e dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto 159, la dichiarazione assume l'efficacia di titolo abilitativo solo successivamente alla trasmissione al SUAP.

Quanto sopra, peraltro, è confermato sia dal disposto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nel caso di intervento dell'Agenzia per le imprese, è "corredata" anche dalla dichiarazione di conformità rilasciata dall'Agenzia medesima, sia dal disposto del comma 2 del

medesimo articolo 19 che prevede espressamente che l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all' *amministrazione competente* e quindi al SUAP.

2. A seguito della presentazione al SUAP della dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, la medesima, ad avviso della scrivente, continua ad essere interlocutore del SUAP, nel caso in cui si verifichi la necessità di richiedere integrazioni o conformazioni o di assumere provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo ovviamente la necessità di informare direttamente anche l'impresa per i provvedimenti urgenti e ad effetto immediato.

In tal senso, si concorda con codesta Regione nel ritenere che la predetta funzione di raccordo e di interlocuzione debba essere svolta dall'Agenzia anche nel prosieguo del procedimento, per consentire un corretto flusso informativo tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento e l'azienda.

3. L'Agenzia per le imprese, ai sensi della disciplina vigente, è tenuta ad attestare la presenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'avvio di una attività. Ciò significa che, oltre che alle verifiche formali, deve accertare che i medesimi requisiti e presupposti rispondano a quanto espressamente previsto dalle normative, anche locali, in relazione alla specifica tipologia di attività che l'impresa intende esercitare, anche nel caso di quelli riferibili ai locali nei quali intende operare.

4. Si concorda con codesta Regione nel ritenere che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della citata legge n. 241, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata dalla dichiarazione di conformità dell'Agenzia per le imprese, il SUAP dell'amministrazione competente è tenuto a trasmettere in via telematica la segnalazione

alle altre amministrazioni ed agli altri uffici competenti, in conformità all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto n.160.

5. Con riferimento alla circostanza, introdotta successivamente alla normativa sull'accreditamento delle Agenzie per le Imprese (sia di tipo A che di tipo B) inerente la possibilità da parte dell'impresa dichiarante, di presentare la SCIA con "richiesta contestuale di atti presupposti" (al momento possibile per le scia edilizie di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001), e alla precisazione se tale eventualità debba essere esclusa per le Agenzie che richiedono l'accreditamento limitatamente all'attività di attestazione nell'ambito dei procedimenti automatizzati di cui all'art. 5 del citato decreto n. 160 del 2010, salvo diverso avviso dell'Amministrazione alla quale la presente è inviata per conoscenza, si ritiene che tale possibilità non sia consentita alle Agenzie, essendo riferita esclusivamente ad interventi conformi alle previsioni agli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente (ivi comprese le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non violano le eventuali prescrizioni

contenute nel permesso di costruire). La realizzazione dell'intervento quindi, pur se assoggettabile a SCIA, non può essere in ogni caso considerato sufficiente di per sé a consentire l'avvio dell'attività di impresa, rappresentando semmai un atto presupposto e quindi un endoprocedimento.

6. Ai fini della formulazione della proposta prevista dall'articolo 3, comma 2 del citato decreto n. 159, si evidenzia che in tutti i casi di accreditamento finora trattati dalla scrivente, la proposta è stata formulata mediante l'adozione di una Delibera di Giunta. Comunque si ritiene che rientri nella potestà di codesta Regione decidere di utilizzare un decreto dirigenziale, considerato che né il citato decreto n.159, né l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11.04.2013, individuano una specifica tipologia dell'atto preposto.

La presente nota e il quesito di codesta Regione sono trasmessi all'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale è pregato di far conoscere eventuali determinazioni contrarie o integrative.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5416 – fax +39 06 4821706
e-mail daniela.paradisi@mise.gov.it
www.mise.gov.it